



RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2020

approvata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni nella seduta del 31 marzo 2021



Componenti del Corecom del Veneto

Gualtiero MAZZI (Presidente), Nerino CHIEREGHIN, Fabrizio COMENCINI,
Marco MAZZONI NICOLETTI, Luigi PERISSINOTTO

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto

Dirigente Capo: Claudio Giulio RIZZATO

Ufficio Supporto Corecom

Dirigente: Carla COMBI

Sede

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-Venezia

tel. 041.2701650

mail: corecom@consiglioveneto.it

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

sito internet: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2020

INDICE

INTRODUZIONE	1
I) Rapporti con il Consiglio regionale	2
II) Rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)	2
III) Esercizio delle deleghe conferite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	3
IV) Iniziative e strumenti per un miglior perseguimento della tutela della reputazione digitale e lotta al cyberbullismo	5
V) Esercizio di funzioni proprie	6
VI) Ipotesi di ampliamento delle attività del Corecom alle conciliazioni delle controversie inerenti ai settori dell'energia elettrica e del gas	7
VII) Valorizzazione del ruolo della Regione nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio radiotelevisivo	7
VIII) Protocollo di Intesa concernente il divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare alla violenza sulle donne	8
IX) Problematiche nella ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel territorio del Veneto	8
X) Attività dell'organo collegiale	9
XI) Rapporti con organismi nazionali	9
XII) Convegni e seminari	10
CAPITOLO PRIMO - Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione in ambito regionale	11
I) <i>Par condicio</i> in materia elettorale	11
II) Accesso alla programmazione televisiva e radiofonica di RAI VENETO	16
III) Vigilanza sui sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale	17
CAPITOLO SECONDO - Consulenza agli organi regionali in materia di comunicazione	21
CAPITOLO TERZO - Attività a favore delle imprese radiotelevisive e degli operatori di comunicazione	23
I) Rimborso dei messaggi autogestiti elettorali e referendari a titolo gratuito (MAG)	23
II) Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)	24
CAPITOLO QUARTO - Attività a favore dei cittadini	27
I) Vigilanza sul rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva locale	27
II) Diritto di rettifica	27
III) Conciliazioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale	28
IV) Definizioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale	34
V) Tutela e garanzia dell'utenza nell'utilizzo dei nuovi media - Lo «Sportello <i>Help Web Reputation</i> » - L'attività di formazione nelle scuole	37
CAPITOLO QUINTO - Attività di comunicazione, formazione ed informazione	39
CAPITOLO SESTO - Prospetto delle spese sostenute nell'anno 2020	41

INTRODUZIONE

Come previsto dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni (di seguito indicato anche come "Corecom"), entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato è tenuto a presentare una propria relazione al Consiglio regionale del Veneto e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito indicata anche come "Autorità" oppure "AGCOM") sull'attività da esso svolta, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

Il 2020 è l'ultimo intero anno del mandato quinquennale dell'attuale Comitato, insediatosi il giorno 8 marzo 2016 e che andrà a scadere nella primavera del 2021.

Pur segnata dall'evento della pandemia, l'attività è stata regolarmente svolta sia dall'organo politico che dalla struttura amministrativa di supporto, con largo utilizzo delle modalità telematiche di svolgimento di incontri e riunioni e dello strumento del "lavoro agile".

Fin dal 8 marzo 2016, giorno del proprio insediamento, questo Comitato ha avuto come duplice obiettivo tanto l'ottenimento e lo svolgimento delle seconde deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quanto l'attivazione di iniziative e strumenti per un miglior perseguimento della tutela dei minori (tutela della reputazione digitale e lotta al cyberbullismo).

L'intero Comitato è in grado di comunicare che il proprio mandato termina con il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, sotto gli auspici dell'intero Consiglio regionale che in data 26 febbraio 2019 aveva approvato un importante ordine del giorno volto ad assicurare "lo svolgimento delle nuove funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché a fronteggiare l'incremento dei flussi di lavoro derivanti dalle deleghe già in essere".

Per realizzare quanto sopra auspicato si è intervenuto sulle risorse umane, logistiche e tecnologiche.

Con riferimento alle risorse umane, nel corso della seduta dell'Aula svoltasi in data 19 gennaio 2021 - avente ad oggetto le attività del Comitato per l'anno 2021 - è stata mantenuta alta l'attenzione sulla necessità di proseguire nel percorso di adeguamento delle risorse umane, tracciato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 31 luglio 2019.

Per quanto riguarda le risorse strumentali, invece, è da segnalare che nell'anno 2020 è stato raggiunto l'importante obiettivo dell'affidamento della fornitura al Corecom Veneto di un sistema per la registrazione e il monitoraggio delle emittenti televisive locali, con contestuale erogazione di servizi di avvio in esercizio e di gestione. In particolare, si tratta della fornitura di un sistema hardware e software a supporto delle attività istituzionali del Comitato regionale per le comunicazioni e l'erogazione di tutti i servizi necessari a garantirne l'avvio in esercizio e la gestione (manutenzione software) per 3 anni.

Tale affidamento è stato considerato necessario in particolare ragione dell'ampliamento delle funzioni delegate di recente attribuzione, tali per cui il Corecom doveva necessariamente dotarsi di un nuovo impianto di sintonizzazione e registrazione delle trasmissioni televisive al fine di evitare eventuali disservizi nell'esercizio obbligatorio delle dette funzioni, connessi all'utilizzo del precedente impianto già dichiarato "phased out" nel 2015, pertanto al fine di tutelare l'interesse pubblico all'esercizio corretto ed efficace delle funzioni delegate dall'AGCOM.

Infine, relativamente alle risorse logistiche dovrà porsi particolare attenzione all'efficiente impiego

degli spazi dell'Ufficio Supporto Corecom, attualmente ubicati nella sede di Mestre in immediata prossimità con quelli assegnati alla struttura amministrativa posta al servizio del Garante regionale dei Diritti della Persona.

I) Rapporti con il Consiglio regionale

Come indicato dall'articolo 2 della citata legge regionale n. 18 del 2001, *"Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni"*.

Per svolgere compiutamente il mandato quinquennale, fondamentale è stato il costante dialogo con il Consiglio regionale: dialogo intercorso sia mediante i rapporti intrecciati con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza, così come attraverso gli incontri, meno frequenti ma di grande importanza, con la Prima Commissione ed il suo Presidente e con l'intera Assemblea consiliare.

Il Comitato riconosce come gesto di grande attenzione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, la designazione di uno dei propri Vicepresidenti quale referente con delega per i rapporti con il Corecom; designazione alla quale ha fatto seguito l'avvio di una pronta collaborazione che si prefigura come proficua e duratura.

Di non minore rilievo la recente approvazione della legge regionale 2 del 4 febbraio 2021, con la quale l'unanimità dell'Aula ha apportato modifiche alla legge 18 del 10 agosto 2001, istitutiva del Corecom Veneto.

II) Rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Il citato articolo 2 prosegue attribuendo al Comitato anche il ruolo di *"organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*.

In virtù di tale ruolo il Comitato esercita - mediante l'esercizio della delega conferita dall'Autorità mediante apposita convenzione - le molteplici funzioni descritte nel seguente paragrafo.

L'attività svolta su delega è sempre stata riconosciuta dall'Autorità come correttamente esercitata.

Nel corso del 2020 il Comitato, unitamente agli altri Comitati regionali e provinciali e sotto la guida della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha avviato una riflessione sulla opportunità di una rivisitazione delle funzioni delegate ai Comitati e del finanziamento da parte dell'Autorità delle relative spese di funzionamento. Le valutazioni prodotte hanno motivato le due Conferenze ed i Comitati a non procedere all'immediato rinnovo per una durata triennale dell'Accordo Quadro e delle conseguenti convenzioni in scadenza con l'Autorità al 31 dicembre 2020, optando invece per la proroga di un anno degli atti bilaterali in scadenza.

Va inoltre precisato che a favore dell'Autorità il Comitato esercita anche l'attività di vigilanza e di accertamento delle eventuali violazioni della normativa dettata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, che verranno descritte nel successivo capitolo primo. In questo caso l'attività viene esercitata non a seguito di delega, ma mediante l'istituto dell'avvalimento (art. 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000).

III) Esercizio delle deleghe conferite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L’articolo 12, comma 2¹, della citata L.R. n. 18 del 2001 indica le funzioni che possono essere delegate al Comitato dall’AGCOM ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In attuazione di tale disposizione normativa, l’Autorità ha operato un sempre più vasto conferimento di deleghe, avviato nell’anno 2004 (prima fase) per poi ampliarsi nei successivi anni 2008 (seconda fase) e 2018 (fase attuale).

Pertanto il Corecom Veneto, così come gli altri Comitati in Italia, al momento non esercita tutte le funzioni delegabili ma solo quelle che sono oggetto di un’apposita convenzione bilaterale stipulata tra l’Autorità ed ogni singolo Comitato regionale: per il Veneto la vigente convenzione è stata stipulata con decorrenza 1° gennaio 2018 per una durata triennale, in attuazione dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 stipulato tra l’AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Con delibera n. 5 del 27 gennaio 2021 e previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza espressa con delibera n. 6 del precedente 21 gennaio – in adesione all’intesa intercorsa tra l’AGCOM e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome unitamente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – questo Comitato ha concordato con l’Autorità la proroga sino al 31 dicembre 2021 della vigente Convenzione (anziché il rinnovo pluriennale), in accordo con gli altri Comitati regionali o provinciali e in considerazione della opportunità di una rivisitazione delle funzioni delegate ai CO.RE.COM.

Detta proroga è volta ad avviare un percorso di riforma che consenta, alla luce dell’evoluzione del mercato, dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni rese dai singoli Corecom, di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, valorizzandone appieno ruolo e funzioni.

¹ “In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:

- a) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d’attività;
- d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- h) vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
- i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
- m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
- n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
- o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
- p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
- q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
- r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
- s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
- t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
- u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;
- v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.”

L'elenco completo delle deleghe conferite al Corecom Veneto e da esso esercitate con il supporto della struttura amministrativa è ora il seguente:

a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale **(esercitata dal 2019)**;

b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies, del Tusmar (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - D. Lgs n. 177 del 2005) **(esercitata dal 2004)**;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale **(esercitata dal 2004)**;

d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", adottato con delibera AGCOM n. 173/07/CONS [ora sostituita dalla delibera n. 359/19/CONS del 18 luglio 2019], nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8 per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS **(esercitata dal 2004)**;

e) definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS [ora sostituita dalla delibera n. 353/19/CONS del 18 luglio 2019], ad esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie **(esercitata dal 2018)**;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - D. Lgs n. 177 del 2005), come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità **(esercitata dal 2019 e ricomprensente quella relativa alla vigilanza in materia di tutela dei minori esercitata sin dal 2004)**;

g) la vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del TUSMAR (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - D. Lgs n. 177 del 2005) previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida **(non ancora adottate dall'AGCOM)**;

h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione **(esercitata dal 2019)**.

IV) Iniziative e strumenti per un miglior perseguimento della tutela della reputazione digitale e lotta al cyberbullismo

La convenzione di delega di funzioni dall'AGCOM al Corecom Veneto prevede la realizzazione di iniziative di studio e di analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale.

Fin dall'inizio del proprio mandato il Comitato ha inteso affrontare i rischi che possono comportare uno scorretto utilizzo dei nuovi social media, con particolare ma non esclusiva attenzione al mondo giovanile ed è in tale ambito che è stata data applicazione in concreto alla funzione di tutela e supporto ai cittadini, la quale rientra tra quelle di nuovo conferimento a tutti i Corecom italiani mediante le nuove convenzioni stipulate a seguito del nuovo Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tali per cui l'Autorità ha allargato così il ruolo dei Corecom italiani a tutela dei minori precedentemente confinato al solo mezzo radiotelevisivo.

In particolare, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2018 aveva approvato la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Veneto, successivamente sottoscritta in data 26 marzo 2018, la quale all'articolo 5 comma 1 lettera a) prevede appunto la delega al Corecom delle suddette funzioni di tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori.

Ciò premesso, nell'ambito delle suddette funzioni delegate in materia di tutela e garanzia dell'utenza, nonché in applicazione del "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web" stipulato in data 22 maggio 2018 con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova ed avente durata biennale, nel corso del primo semestre dell'anno 2019, previa individuazione del personale, era stato realizzato e attivato in via sperimentale dal Corecom del Veneto lo «Sportello Help Web Reputation» al quale l'utenza può rivolgersi gratuitamente per la rimozione di contenuti presenti online e ritenuti lesivi della propria reputazione.

Nell'anno 2020, in considerazione del fatto che la sperimentazione del primo anno di attività dello Sportello aveva avuto esito positivo, si è provveduto a rinnovare il servizio di supporto tecnico per lo "Sportello Help Web Reputation".

L'attività dello Sportello è esercitata in base ad un apposito regolamento di disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento, approvato dal Comitato con delibera n. 3 del 17 aprile 2019.

Considerato che il citato Protocollo d'intesa avente durata biennale era scaduto, il 30 settembre 2020 il Corecom ha provveduto a sottoscrivere con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova un nuovo "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani per la tutela della loro reputazione sul web", con validità di un anno dalla sottoscrizione. Alla scadenza le parti valuteranno il rinnovo, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

V) **Esercizio di funzioni proprie**

Oltre a quelle delegate, mediante l'articolo 11² della legge istitutiva il legislatore regionale individua ulteriori funzioni del Comitato, denominate "proprie".

Il Comitato, ritenuta l'importanza dell'esercizio di tutte le funzioni proprie ove richieste o ritenute necessarie, svolge ordinariamente le seguenti attività:

- esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni televisive trasmesse in ambito nazionale e locale (oggetto anche di delega dell'Autorità);
- regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive (assorbite dalla più generale gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione – R.O.C., oggetto di delega dell'Autorità).

² "Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati."

Inoltre, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di par condicio elettorale e delle relative disposizioni di attuazione, il Corecom svolge le seguenti ulteriori funzioni su richiesta delle Amministrazioni dappresso indicate:

- attività istruttorie inerenti alle violazioni della normativa posta a tutela dell'equilibrio informativo e a disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM);
- attività istruttorie relative alla gestione degli spazi offerti dalle emittenti radiotelevisive locali per la messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG) durante le campagne elettorali e referendarie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM);
- erogazione dei rimborsi statali spettanti alle emittenti radiotelevisive locali per la messa in onda dei MAG (Ministero dello Sviluppo Economico – MISE).

VI) Ipotesi di ampliamento delle attività del Corecom alle conciliazioni delle controversie inerenti ai settori dell'energia elettrica e del gas

Nel corso del 2020 l'Università degli Studi di Verona, su incarico del Corecom Veneto, ha portato a termine il progetto di ricerca dal titolo *"La conciliazione tra utenti ed operatori; ipotesi e proposte sul ruolo dei Co.Re.Com. oltre l'ambito delle telecomunicazioni"*.

Dallo studio di fattibilità realizzato dall'ateneo scaligero, per il quale il Comitato aveva acquisito il preventivo sostegno da parte della Prima Commissione consiliare in data 18 aprile 2018, è emersa la possibilità di ampliare il campo di attività del Corecom alle conciliazioni delle controversie inerenti ai settori dell'energia elettrica e del gas.

Secondo le disposizioni vigenti, le funzioni di conciliazione in tali settori spettano agli organismi di mediazione accreditati presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), autorità amministrativa indipendente che esercita funzioni di regolazione e di controllo in materia di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Nello studio di fattibilità sono state individuate due modalità attraverso le quali i Corecom potrebbero estendere la propria attività di mediazione in tali ambiti:

- ottenendo l'accreditamento e quindi l'iscrizione all'elenco degli organismi di mediazione accreditati presso l'ARERA;
- operando una modifica dell'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995, nel senso di prevedere un'espressa competenza dei Corecom, al fianco di quella delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della definizione stragiudiziale delle controversie inerenti all'energia elettrica e al gas.

Lo studio approfondito completo è stato trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di presidenza, al Presidente della Prima Commissione consiliare ed ai Presidenti dei gruppi consiliari, così come al Presidente della Regione.

VII) Valorizzazione del ruolo della Regione nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio radiotelevisivo

Nel citato studio dell'Università di Verona è stato rilevato anche l'importante ruolo che il legislatore regionale potrebbe esercitare nell'ordinamento della comunicazione, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo.

In particolare sono stati evidenziati due ambiti che possono costituire oggetto della regolazione del legislatore regionale, in base agli articoli 18 e 45 del d.lgs. 177/2005 (TUSMAR - Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):

- a) il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito regionale;
- b) la stipulazione di contratti di servizio radiotelevisivo tra la singola Regione e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

In considerazione dell'importanza dell'argomento, è stato pertanto richiesto all'Università di Verona di completare il progetto mediante un approfondimento di questi ulteriori aspetti, con riferimento ai quali il Consiglio ha manifestato particolare attenzione sia in sede di Prima Commissione così come in Aula, rispettivamente nel corso delle sedute del 23 novembre 2020 e 19 gennaio 2021.

VIII) Protocollo di Intesa concernente il divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare alla violenza sulle donne

Il Corecom Veneto ha in corso il rapporto di collaborazione con la Consigliera di parità della Regione del Veneto, con le Consigliere di Parità delle sette province venete e con la Commissione regionale per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

In particolare, il Comitato ha assunto l'impegno di verificare, nei limiti delle proprie competenze, le comunicazioni commerciali, le trasmissioni televisive messe in onda da emittenti televisive locali ritenute lesive della dignità della donna o che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitano ad atti di violenza sulle donne.

Nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni.

IX) Problematiche nella ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel territorio del Veneto

Due sono gli adempimenti che nei prossimi mesi interesseranno il mondo delle televisioni.

Il primo, riguardante le emittenti televisive locali, è noto sotto il nome di "Liberazione (rilascio) o *refarming* (ristrutturazione) della banda 700 MHz" che verrà messa a disposizione degli operatori telefonici che utilizzeranno la tecnologia "5 G".

Il secondo, riguardante tutte le emittenti televisive (sia nazionali che locali) così come tutti i telespettatori, è noto come "*switch-off* (passaggio) al nuovo digitale terrestre (in sigla DVBT-2)".

Nel 2019 il Comitato aveva iniziato ad affrontare le problematiche inerenti alla prossima transizione verso il segnale del nuovo digitale terrestre televisivo, previsto per il Veneto nel periodo 1°

settembre 2021 - 31 dicembre 2021, con l'intento di avviare – in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI VENETO) e con altri attori – un'efficace campagna di informazione alla popolazione.

A tale proposito, su indicazione del Comitato la struttura amministrativa di supporto ha provveduto ad inserire, nella proposta di Programma operativo 2021, l'attività di "Campagna informativa per consentire alla popolazione – a seguito delle novità riguardanti il segnale digitale terrestre – il proseguimento dell'utilizzo del mezzo televisivo e la fruizione dei relativi contributi pubblici".

La proposta è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 3 del 14 gennaio u.s. e verrà avviata a breve.

A tale impegno si è aggiunto quello relativo ai problemi che gli operatori televisivi locali andranno ad affrontare a seguito dell'abbandono della banda dei 700 MHz. In proposito sono già in corso interlocuzioni con il mondo della editoria radiotelevisiva e dei lavoratori del settore, oltre che con esponenti politici e tecnici del competente Ministero dello Sviluppo economico.

Fondamentale in questo ambito è la proficua collaborazione avviata con il Vicepresidente del Consiglio, delegato dall'Ufficio di Presidenza ai rapporti con il Corecom.

X) Attività dell'organo collegiale

Al fine di assicurare la continuazione della propria attività collegiale anche nel periodo di limitazione delle attività in presenza nella sede di Mestre, dovute al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sin dal giorno 11 marzo 2020 il Comitato ha provveduto ad adeguare il proprio "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento e codice etico", prevedendo la possibilità di svolgere le sedute in teleconferenza.

La relativa delibera n. 29 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 17 aprile 2020.

Nel 2020 il Comitato ha tenuto 33 sedute, nel corso delle quali ha autorizzato e regolato la realizzazione delle attività programmate e lo svolgimento degli adempimenti istituzionali, mediante decisioni approvate nella grande maggioranza dei casi all'unanimità.

E' da rilevare che ormai in ciascuna delle proprie sedute il Comitato – dando totale attuazione alla delega conferita dall'AGCOM - esamina e delibera con estrema attenzione le proposte di definizione delle controversie tra utenti ed operatori di telecomunicazioni: nel corso dell'anno 2020 le controversie definite da questo Comitato sono state 89.

Si evidenzia che le proposte di definizione – di competenza dell'organo collegiale se hanno per oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore eccedente i 500,00 euro - vengono presentate al Comitato dalla struttura amministrativa di supporto al termine di un'approfondita istruttoria, nel corso della quale viene anche tenuta una udienza di discussione con convocazione delle parti e presieduta dal Dirigente o dal funzionario incaricato.

Il successivo provvedimento di definizione adottato dal Comitato costituisce - in virtù della delega conferita - un ordine dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al quale è possibile il solo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

XI) Rapporti con organismi nazionali

Il Comitato ha partecipato, nella persona del Presidente o di altro componente, alle sedute del Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome, convocate con cadenza solitamente mensile in Roma oppure nella sede di altro Corecom; ha partecipato inoltre, in veste di componente effettivo, alle sedute dell'Esecutivo di tale organismo.

In proposito, unitamente ad un proficuo rapporto di condivisione e scambio di esperienze con altri Comitati, è tutt'ora in corso una stretta collaborazione con la "Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome" mediante lo svolgimento di audizioni dinanzi all'Assemblea plenaria della Conferenza, oltre ad incontri a carattere più ristretto.

Tale collaborazione ha consentito di porre particolare attenzione non solamente all'approfondimento giuridico delle tematiche inerenti ad una revisione della legislazione regionale sui Comitati delle Comunicazioni, ma anche ad una possibile rivisitazione del meccanismo di delega ai Corecom da parte dell'AGCOM così come del finanziamento delle spese di funzionamento sostenute in parte dall'Autorità ed in parte dai Consigli regionali.

Sono stati, inoltre, mantenuti stretti rapporti tra la struttura amministrativa e il Tavolo tecnico dei Direttori/Segretari dei Corecom italiani. In proposito, costante è stata la partecipazione del Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom alle attività del suddetto Tavolo, con riferimento alle problematiche di carattere tecnico-amministrativo comuni a tutti i Comitati regionali e provinciali.

XII) Convegni e seminari

A causa dell'emergenza sanitaria, nel corso del 2020 i componenti del Comitato sono intervenuti solamente al seguente convegno in materia di comunicazione, al fine di esportare l'esperienza acquisita dal Corecom del Veneto e promuovere le ricerche svolte in un'ottica di reciproco scambio di buone prassi:

16 ottobre 2020: *"Il passaggio al 5 G e gli effetti sul sistema radiotelevisivo locale".*

CAPITOLO PRIMO – Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione in ambito regionale

I) Par condicio in periodo elettorale

Attività compiuta

Anche durante le campagne elettorali (referendum costituzionale – originariamente previsto per il 29 marzo – e referendum, elezioni regionali e comunali del 20-21 settembre, oltre al referendum locale per la fusione di comuni del 25 ottobre) svoltesi nell'anno 2020, il Corecom Veneto è stato investito da diverse segnalazioni relative al divieto di comunicazione istituzionale prescritto dall'articolo 9 della legge statale in materia di par condicio; inoltre, il Comitato ha svolto i consueti compiti di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive fornendo alle emittenti radiotelevisive locali e ai soggetti politici precise informazioni sui diritti ed obblighi in materia di comunicazione ed informazione politica.

Attività relativa al divieto di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

In proposito, il Corecom ha svolto attività di vigilanza nei confronti della comunicazione istituzionale effettuata dalle Amministrazioni pubbliche nel periodo di par condicio, a seguito di undici segnalazioni di presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 pervenute da soggetti politici o istituzionali nel corso delle campagne elettorali e referendarie svoltesi nel corso dell'anno 2020.

Il Comitato ha quindi esaminato le relative relazioni pre-istruttorie esprimendo il proprio parere per poi inviare all'Autorità quattro proposte di archiviazione e sei proposte di applicazione della sanzione dettata dall'articolo 10, comma 8, lettera a) della citata legge n. 28 del 2000, consistente nella trasmissione o nella pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, oltre che alla rimozione della comunicazione istituzionale effettuata in violazione del divieto. In un altro caso, infine, rilevando la propria incompetenza ha trasmesso la pratica alla competente autorità prefettizia.

L'AGCOM non ha aderito alle proposte formulate dal Corecom Veneto in tre dei casi segnalati, mentre in altri tre ha dato parziale adesione.

In proposito il Comitato - per la propria natura di organo politico e non solo amministrativo - ha offerto all'Autorità una lettura critica dell'attuale normativa e delle modalità attuative sinora adottate dall'Autorità.

Attività di vigilanza delle emittenti televisive locali mediante monitoraggio

Il consueto monitoraggio è stato effettuato nel corso delle seguenti campagne: referendum costituzionale – originariamente previsto per il 29 marzo - referendum, elezioni regionali e comunali del 20-21 settembre, turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci nelle date 4-5 ottobre 2020.

Va ricordato che la normativa vigente - dettata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di par condicio elettorale, come integrata dal Codice di autoregolamentazione in materia di pluralismo radiotelevisivo datato 8 aprile 2004 e dalle delibere adottate in occasione di ogni consultazione da AGCOM e Commissione parlamentare di vigilanza - oltre a definire la qualifica di "soggetto politico",

prevede quattro modalità di svolgimento dell'attività di propaganda elettorale attraverso le emittenti radiotelevisive a carattere locale:

- programmi di informazione
- comunicazione politica
- messaggi autogestiti gratuiti (c.d. MAG)
- messaggi autogestiti a pagamento

Per quanto riguarda i programmi di comunicazione politica (le c.d. "tribune elettorali"), essi devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

Per quanto riguarda i programmi d'informazione, invece, è stabilito che in essi siano garantiti alcuni principi generali relativi all'equilibrio informativo (par condicio) nei confronti dei soggetti politici competitori, quali:

- la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista;
- la separazione fra informazione e opinione, nell'esercizio della libertà di commento e di critica e salvaguardando il rispetto delle persone;
- il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;
- la possibilità di esprimere, da parte delle emittenti locali a carattere comunitario, i principi di cui sono portatrici (particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose)³.

Mediante proprie Linee guida l'AGCOM ha fornito alcune indicazioni operative, stabilendo in particolare:

- sono oggetto di monitoraggio tutti i soggetti politici e istituzionali (per i soggetti politici che ricoprono una carica istituzionale vanno indicati sia il ruolo istituzionale che l'appartenenza politica), quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali o referendarie;
- di tali soggetti vanno rilevati:
 - a) il tempo di parola, nel quale il soggetto politico è presente con la propria voce;
 - b) il tempo di notizia, dedicato dal giornalista/conduuttore dei programmi di informazione all'illustrazione di un argomento/evento [c.d. mediazione giornalistica] in relazione ad un soggetto individuale (un singolo esponente di partito) o collettivo (ad es. tutto il partito);
 - c) il tempo di antenna, quale tempo complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (corrispondente alla somma di tempo di parola e tempo di notizia).

L'attività di monitoraggio è stata effettuata con riferimento ai "programmi di informazione", con esclusione pertanto dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi autogestiti a pagamento e a titolo gratuito; per tutte le suddette modalità di svolgimento dell'attività di propaganda elettorale il Comitato ha comunque sempre assicurato l'attività di vigilanza, mediante formulazione del proprio parere all'Autorità in caso di segnalazione di episodi specifici di presunta violazione dell'equilibrio informativo (par condicio) commesse da una qualunque emittente televisiva o radiofonica nei confronti dei soggetti politici competitori nelle campagne elettorali o referendarie⁴.

³ Tali principi sono contenuti nell'articolo 4 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004: si tratta del «Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo», sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11- quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

⁴ Nel corso della campagna per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali il Comitato ha dovuto avviare un procedimento nei confronti di una emittente radiofonica locale a causa di una trasmissione a carattere non elettorale, che aveva però come conduttore un candidato presidente; il procedimento si è concluso con un ordine di sospensione impartito dall'AGCOM per violazione del principio normativo in virtù del quale è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

Si fa presente che durante il monitoraggio elettorale la funzione dell'organo di controllo è indirizzata non tanto ad un'attività di carattere sanzionatorio quanto, piuttosto, all'obiettivo di assicurare il sostanziale equilibrio tra i protagonisti della competizione elettorale o referendaria.

Ciò avviene essenzialmente mediante un'azione ripristinatoria la quale, per essere efficace, viene effettuata dal Comitato mediante apposite sedute dedicate all'esame settimanale di ciascun report pervenuto dalla ditta affidataria del servizio: ciò consente di indicare all'emittente televisiva le misure di riequilibrio informativo da adottare prima del termine della campagna elettorale o referendaria.

In via d'urgenza, inoltre, il Comitato può sempre richiedere all'Autorità di adottare nei confronti dell'emittente ogni provvedimento idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e ordinare la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo.

Nel corso dell'anno 2020 l'attività di analisi delle trasmissioni televisive con redazione dei relativi report è stata effettuata dalla ditta Infojuice srl di Cornedo all'Isarco (BZ), incaricata dal Corecom Veneto a seguito di esperimento di indagine di mercato.

Sulla base della reportistica pervenuta l'organo collegiale effettua con cadenza settimanale le proprie valutazioni relativamente a ciascuna emittente al fine di assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici nel corso delle trasmissioni televisive di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Il periodo monitorato prende inizio dal trentesimo giorno che precede la chiusura della campagna elettorale o referendaria e termina nella giornata di chiusura, che corrisponde al venerdì che precede il periodo c.d. di "silenzio elettorale" (corrispondente invece al successivo sabato ed alle giornate di votazione): infatti, come è stato affermato dall'AGCOM, ogni forma di propaganda elettorale realizzata nei giorni successivi alla chiusura della campagna elettorale esula dall'ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie.

L'ufficio provvede tempestivamente a far pervenire la decisione del Comitato a ciascuna delle emittenti ritenute in situazione di non equilibrio; in ogni caso, procede ad inviare settimanalmente a ciascuna emittente monitorata la parte del report relativa alla propria programmazione.

Nelle successive sedute il Comitato, esaminando gli ulteriori report, procede a verificare l'adeguamento delle emittenti all'invito al riequilibrio che ad esse era stato rivolto in precedenza, procedendo – in caso di mancato recepimento - a nuovi inviti al riequilibrio.

Una volta pervenuto il report finale, sintesi dell'analisi effettuata nei 30 giorni precedenti, il Comitato procede a verificare per ciascuna emittente se vi sia stato raggiunto il sostanziale equilibrio tra i soggetti politici disponendo, in caso contrario, l'avvio d'ufficio del procedimento sanzionatorio.

Referendum costituzionale del 29 marzo 2020

Prima della revoca del decreto di indizione di tale consultazione popolare, il Comitato aveva regolarmente avviato l'attività di monitoraggio, effettuata dalla ditta affidataria dal 27 febbraio al 6 marzo 2020.

L'attività è stata poi ripresa per la campagna del referendum celebrato nelle date 20 e 21 settembre 2020.

Referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020

Obiettivo del monitoraggio elettorale è stato quello di misurare il pluralismo politico-istituzionale delle principali emittenti televisive venete nell'ambito dei programmi di informazione durante la campagna referendaria.

I rapporti settimanali redatti dalla ditta affidataria hanno illustrato una dettagliata analisi per ognuna delle emittenti oggetto del campione in ciascuna delle quattro settimane monitorate, consentendo al Comitato di assumere la decisione di invitare al riequilibrio quelle emittenti per le quali risulti non assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici, secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione.

Si riportano di seguito gli elementi di sintesi dell'analisi effettuata:

- periodo monitorato: 20 agosto - 18 settembre 2020
- emittenti televisive locali monitorate, individuate dal Corecom in base ai criteri di territorialità, di audience e di presenza di programmi di informazione nell'ambito locale: dieci (Antenna Tre Veneto - TV7 Triveneta - Telenuovo - Rete Veneta - TVA Vicenza - Telearena - Canale Italia 83 - Tele Belluno - Prima Free - RAI TGR Veneto)
- fasce orarie: 6:00 - 9:00; 12:00 - 14:30; 18:30 - 23:30
- giorni monitorati: 30
- programmi oggetto di analisi:
 - telegiornali;
 - programmi di informazione (c.d. extra-Tg, riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo - D.M. 8 aprile 2004).

Elezioni regionali del 20-21 settembre 2020

Oggetto di monitoraggio è stato il pluralismo politico-istituzionale delle principali emittenti televisive venete nell'ambito dei programmi di informazione durante la campagna per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali svoltesi nelle date 20 e 21 settembre 2020.

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i quattro report settimanali e quello finale hanno riportato una dettagliata analisi delle emittenti per l'intero periodo oggetto di monitoraggio, consentendo al Comitato di formulare alle emittenti i propri inviti al riequilibrio informativo.

Elezioni comunali del 20-21 settembre 2020

Oggetto di monitoraggio è stato il pluralismo politico-istituzionale delle principali emittenti televisive venete nell'ambito dei programmi di informazione durante la campagna per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020.

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i quattro report settimanali e quello finale hanno riportato una dettagliata analisi delle emittenti per l'intero periodo oggetto di monitoraggio, consentendo al Comitato di formulare alle emittenti i propri inviti al riequilibrio informativo.

Elezioni comunali – ballottaggio del 4-5 ottobre 2020

Analoga attività di reportistica è stata effettuata dalla ditta affidataria, secondo i criteri esposti in precedenza, in riferimento al turno di ballottaggio del 4-5 ottobre 2020 riguardante i seguenti comuni del Veneto:

- provincia di Treviso: Castelfranco Veneto
- provincia di Venezia: Portogruaro

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i due report settimanali hanno riportato una dettagliata analisi delle emittenti per l'intero periodo di due settimane oggetto di monitoraggio.

Per tutte le consultazioni elettorali e referendaria oggetto di monitoraggio il Comitato ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'apertura di alcun procedimento.

Propaganda elettorale mediante le piattaforme di condivisione di video (social network)

Per quanto riguarda l'attività di propaganda elettorale effettuato mediante i *social network*, va precisato che il settore non è disciplinato da una normativa a carattere cogente, così come non sussiste una competenza in materia dell'AGCOM e dei Corecom.

Ad ogni modo, al fine di garantire il pluralismo e correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali, l'AGCOM ha istituito il "Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali" con l'intento di assumere ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.

Tale Tavolo ha portato sin dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 all'adozione di apposite "Linee guida", alla redazione delle quali hanno contribuito esponenti delle principali piattaforme di condivisione di video, rappresentanti dei principali gruppi editoriali della stampa e radiotelevisione, le rispettive associazioni di categoria, nonché rappresentanti del mondo del giornalismo e della componente pubblicitaria.

Con tale documento si intende contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui *social media*, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.

Il documento adottato è da intendersi come atto di autoregolamentazione, mediante il quale le citate piattaforme si sono impegnate ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.

In occasione del referendum e delle elezioni svoltesi nel 2020, l'Autorità ha riportato nelle disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, specificamente adottate per ciascuna consultazione, una disposizione di carattere programmatico⁵ a riguardo di tale tematica.

⁵ **Piattaforme per la condivisione di video e social network (Tutela del pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video)**

1. *Nell'ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.*

Questo Comitato resta disponibile per ogni approfondimento⁶ ed eventuale coinvolgimento nella materia, che venissero richiesti dagli organi competenti.

II) Accesso alla programmazione televisiva e radiofonica della sede regionale della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (RAI VENETO)

L'art. 6 della Legge n. 103 del 1975 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" prevede che siano riservati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tempi non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, in apposite trasmissioni (c.d. «programmi dell'accesso»), distintamente per la diffusione nazionale (RAI) e per quella regionale (RAI VENETO).

Inoltre, la legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, all'art. 11 sancisce che il Comitato, tra le funzioni proprie, svolga anche quella di regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge n. 103 del 1975.

Il Corecom Veneto, con delibera n. 15 del 4 novembre 2015 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 8 del 29 gennaio 2016), ha approvato il testo di regolamento sostitutivo del precedente adottato nell'anno 2013, al fine di tenere in opportuna considerazione tanto il diritto dei soggetti quanto le esigenze di carattere tecnico di RAI VENETO, alla quale compete l'effettiva messa in onda dei programmi dell'accesso.

Il provvedimento è strutturato nelle seguenti due parti:

- *Regolamento*, disciplinante la fase di esame delle richieste di accesso e di formazione della relativa graduatoria, di esclusiva spettanza del Corecom Veneto;
- *Disciplinare Tecnico*, relativo agli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso, redatto d'intesa con RAI VENETO.

Successivamente, con deliberazione n. 52 del 20 novembre 2019 il Comitato ha apportato alcune modifiche ai due testi, finalizzate ad un miglior utilizzo degli spazi di programmazione messi a disposizione consentendo – nel caso residuasse tempo disponibile – l'inserimento di programmi a cura del Corecom Veneto ed inerenti alle attività di propria competenza.

Le categorie di soggetti ammesse ai programmi dell'accesso sono le seguenti:

- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale;
- gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti ed associazioni politiche e culturali;

2. L'Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.

3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.

⁶ L'attività del Tavolo tecnico è consultabile all'indirizzo <https://www.agcom.it/tavolo-pluralismo-e-piattaforme-online..>

- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni regionali;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento (comunque nel rispetto del periodo di *par condicio* elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28).

L'ufficio procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri dettati dal regolamento, compresa la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma proposto.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale per il Veneto della Concessionaria pubblica (RAI VENETO).

Attualmente, le trasmissioni vengono trasmesse con i seguenti orari:

televisione: RAITRE VENETO il sabato dalle ore 7.30 alle ore 08.00

radio: RADIOUNO (in modulazione di frequenza nell'ambito regionale) il sabato ore 23.30-23.50

Attività compiuta

Nel corso dell'anno 2020 sono state effettuate dalla sede regionale per il Veneto della concessionaria RAI le trasmissioni dell'accesso per ciascun trimestre, rispettivamente in data 21 marzo - 27 giugno - 17 ottobre - 12 ottobre 2020, per complessive dieci trasmissioni televisive o radiofoniche realizzate dai soggetti ammessi.

III) Vigilanza sui sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Il Corecom Veneto sin dal 2004 è titolare della delega relativa all'esercizio delle funzioni attinenti alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.

La categoria dei sondaggi viene suddivisa dall'AGCOM in tre macro-aree: i sondaggi d'opinione, quelli politici e quelli tipicamente elettorali.

L'ufficio agisce secondo la disciplina in vigore, ovvero:

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 dell'AGCOM;

Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815, "Linee guida per l'esercizio da parte dei Corecom della funzione delegata di vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

L'AGCOM ha operato una distinzione "tra i sondaggi e le altre inchieste prive di fondamento scientifico, come le manifestazioni di opinione ad ogni altro titolo, quali ad esempio il televoto o il voto online, che non di rado vengono erroneamente presentate al pubblico come sondaggi. La partecipazione spontanea, priva di un criterio di estrazione di un determinato numero di unità di analisi, infatti, non è assimilabile al "sondaggio" vero e proprio (d'opinione o politico-elettorale) che, al contrario, si connota per il ricorso a tecniche di campionamento e i cui risultati possono essere generalizzati. Pertanto, il regolamento prevede che le manifestazioni di opinione non possano essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di "sondaggi" e che rechino altresì l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

La ratio è quella di consentire agli utenti una comprensione immediata degli elementi qualitativamente rilevanti dei sondaggi per una loro corretta interpretazione, provvedendo, nel contempo, alla previsione di un'articolazione dei rapporti tra istituti di ricerca e mass media più funzionale e trasparente, con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri previsti in capo a ciascun soggetto".

Al fine di realizzare il menzionato obiettivo di trasparenza informativa, il citato regolamento prevede due obblighi:

- per l'istituto di ricerca realizzatore: rendere disponibile sul sito internet dell'Autorità (per i sondaggi di opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), il cd. "Documento"⁷ completo, relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa;
- per il mezzo di comunicazione: accompagnare la pubblicazione o la diffusione di un sondaggio

⁷ Il Documento contiene le seguenti informazioni:

- a) titolo del sondaggio;
- b) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- c) soggetto committente;
- d) soggetto acquirente;
- e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;
- f) mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;
- g) data di pubblicazione o diffusione;
- h) temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);
- i) popolazione di riferimento;
- l) estensione territoriale del sondaggio;
- m) metodo di campionamento, inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del *panel* e l'eventuale ponderazione;
- n) rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore;
- o) metodo di raccolta delle informazioni;
- p) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- q) testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.

con la cd. "Nota informativa"⁸.

L'Autorità ha precisato che resta fermo quanto disposto direttamente dalla legge n. 28/2000 in merito al divieto di pubblicazione o diffusione dei risultati dei sondaggi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, mentre "con riguardo a eventuali riferimenti a sondaggi effettuati da esponenti politici durante loro interventi su mezzi di comunicazione di massa, il regolamento si rifà alla prassi costante dell'Autorità di ritenere che il divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 28/2000 non si riferisca alla diffusione di dati relativi a sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di silenzio elettorale, sono oramai entrati nel patrimonio pubblico di conoscenza, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituisce violazione del predetto divieto".

Con riferimento all'articolazione del procedimento sanzionatorio, questo può avviarsi su base di monitoraggio d'ufficio o di segnalazione:

- nei confronti del mezzo di comunicazione di massa che abbia pubblicato o diffuso un sondaggio senza la Nota informativa completa di tutte le indicazioni previste, ovvero con modalità difformi da quelle ivi stabilite;

- nei confronti del soggetto realizzatore che abbia fornito un Documento incompleto dei requisiti richiesti, ovvero non l'abbia inviato all'Autorità nel termine prescritto.

Ai sensi della normativa ora richiamata, oggetto di vigilanza da parte del Corecom sono le emittenti radiotelevisive locali e le edizioni cartacee di quotidiani o periodici con percentuale della tiratura netta nazionale inferiore all'1 % e la cui redazione principale abbia sede nel territorio regionale.

Oltre che a procedere dietro segnalazione, la struttura amministrativa effettua a campione delle verifiche su di un paniere di testate cartacee (quotidiani e settimanali) disponibili presso l'Ufficio Stampa del Consiglio regionale.

⁸ La Nota informativa reca obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il nome del committente e dell'acquirente;
- c) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale o comunale);
- d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
- f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.

CAPITOLO SECONDO – Consulenza agli organi regionali in materia di comunicazione

L'art. 11 della legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, prevede alle lettere c), d) ed e) le seguenti attività a carattere consultivo attribuite al Comitato:

- parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni.

Le attività consistono nella formulazione – su richiesta - dei pareri previsti dalla normativa nei riguardi delle iniziative radiotelevisive ed editoriali, come individuate e programmate negli atti amministrativi e deliberativi della Regione.

Nel corso dell'anno 2020 non sono stati richiesti pareri.

Oltre che dalla ora richiamata legge istitutiva del Corecom, è previsto l'intervento del Comitato regionale per le Comunicazioni, su iniziativa dell'Amministrazione regionale, anche dalle seguenti leggi regionali:

- L.R. 11 maggio 2015, n. 12 "Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica" (artt. 3 e 4)⁹;
- L.R. 23 febbraio 2018, n. 11 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile" (art. 3)¹⁰.

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 il Comitato – anche se non interpellato per le procedure previste dalle normative ora richiamate – è stato fattivamente interessato dagli organi consiliari nelle tematiche relative al rilascio della banda dei 700 MHz da parte delle emittenti televisive locali

⁹ Art. 3 - Tipologie e programmazione degli interventi.

1. La Regione del Veneto persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere: (...)

a) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, attuate nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisito il parere del CORECOM e sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi di cui al comma 1.

Art. 4 - Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso.

(...)

3. Sono condizioni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) per accedere ai benefici previsti dal presente articolo: a) la applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 e la applicazione dei codici deontologici della informazione come individuati, anche su proposta del CORECOM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare; (...).

¹⁰ Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all' articolo 1 favorisce e sostiene: (...)

e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all' articolo 2; (...).

ed alla transizione al nuovo segnale televisivo digitale terrestre.

CAPITOLO TERZO – Attività a favore delle imprese radiotelevisive e degli operatori di comunicazione

I) Rimborso dei messaggi autogestiti elettorali e referendari a titolo gratuito (MAG)

Attività compiuta

In occasione delle tre consultazioni popolari – referendum costituzionale, elezioni regionali, elezioni comunali - svoltesi nell'anno 2020, il Corecom ha reso il consueto servizio di assistenza e di informazione per consentire a tutti i soggetti politici (compresi quelli minori) di avere visibilità nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive private locali.

Secondo quanto disposto dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica" (comunemente nota come legge sulla par condicio elettorale) e in ottemperanza a quanto deliberato dall'Autorità in occasione delle campagne per il referendum costituzionale (Delibera n. 322/20/CONS), per le elezioni regionali (Delibera n. 323/20/CONS) e per le elezioni comunali (Delibera n. 324/20/CONS), il Comitato ha provveduto a fornire alle emittenti radiotelevisive locali e ai soggetti politici precise informazioni sui diritti ed obblighi in materia di comunicazione ed informazione politica e sulla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (i cosiddetti MAG).

Il Corecom ha svolto le seguenti operazioni per ciascuna delle suddette tre campagne elettorali e referendarie:

- acquisizione dalle emittenti radiotelevisive locali della dichiarazione di disponibilità alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) durante la campagna elettorale, mediante il modello denominato MAG 1; verifica della titolarità delle stesse a svolgere questo servizio nei territori interessati dalle consultazioni.

Il relativo elenco è stato poi pubblicato sia nel sito del Corecom Veneto che in quello dell'AGCOM, per consentirne la consultazione da parte dei soggetti politici;

- acquisizione dai soggetti politici, legittimati ai sensi delle disposizioni dell'AGCOM, delle richieste di messa in onda dei propri messaggi elettorali nelle emittenti radiotelevisive locali che ne hanno dato disponibilità, mediante il modello MAG 3.

Una volta inviato all'AGCOM l'elenco definitivo delle emittenti radiotelevisive che hanno espresso la loro disponibilità alla messa in onda dei messaggi e stilato l'elenco definitivo dei soggetti politici aventi diritto alla richiesta di messa in onda nelle emittenti radiotelevisive locali, si è proceduto al sorteggio dell'ordine di collocazione dei messaggi di tutti i soggetti politici ammessi nella programmazione della prima giornata di messa in onda.

Le adesioni alla messa in onda di MAG da parte di emittenti radiotelevisive locali per le campagne delle tre consultazioni popolari svoltesi nell'anno 2020 sono state le seguenti:

- per il **referendum costituzionale** 45 emittenti (29 televisive e 16 radiofoniche) e 15 soggetti politici
- per le **elezioni regionali** 45 emittenti (29 televisive e 16 radiofoniche) e 12 soggetti politici
- per le **elezioni comunali** 45 emittenti (29 televisive e 16 radiofoniche) e 11 soggetti politici

In tempi successivi alla messa in onda dei messaggi realizzati in maniera autogestita e senza oneri per i soggetti politici, segue l'attività istruttoria per l'erogazione del rimborso ministeriale alle emittenti radiotelevisive: tale attività viene svolta dal Corecom in regime di avvalimento per conto del Ministero dello Sviluppo economico (art. 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000).

Secondo la citata disposizione della legge n. 28 del 2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Si deve sottolineare, poi, che detta disposizione normativa prevede che *"alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata"*.

Nel corso dell'anno 2020 è stato liquidato il rimborso spettante alle emittenti radiotelevisive per le campagne elettorali dell'anno 2019, per un importo complessivo pari ad € 114.465,00 (di cui € 76.310,00 per le emittenti televisive ed € 38.155,00 per quelle radiofoniche).

Per quanto riguarda le consultazioni dell'anno 2020, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 aprile 2020 ha stabilito - a titolo di rimborso unitario per ciascun messaggio autogestito - € 29,50 per le emittenti televisive ed € 10,90 per le emittenti radiofoniche; nell'ambito della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome, è stata attribuita alla Regione del Veneto la somma complessiva di € 114.917,00 (di cui € 76.611,00 per le emittenti televisive ed € 38.306,00 per quelle radiofoniche).


Come avviene ormai da anni, le somme stanziare dal Ministero non sono sufficienti ad erogare l'effettivo rimborso che spetterebbe a ciascuna emittente moltiplicando gli importi unitari per i messaggi effettivamente trasmessi; questo perché gli importi vengono assegnati alle Regioni in proporzione alla popolazione iscritta nelle liste elettorali, senza però tenere conto del numero dei soggetti politici effettivamente partecipanti alla competizione.

Per l'erogazione del rimborso, prevista entro il primo semestre 2021, sarà quindi necessario procedere ad una redistribuzione proporzionale delle risorse, rideterminando il rimborso effettivamente spettante in ragione presumibilmente di circa il 60% per le emittenti radiofoniche e del 30 % per quelle televisive rispetto all'importo teoricamente spettante.

II) Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)


Il ROC rappresenta l'anagrafe delle imprese che operano nel settore della comunicazione ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Nel corso dell'anno 2020, fra domande di iscrizione e di cancellazione, sono state indirizzate al Corecom Veneto ben **161** istanze che hanno comportato la successiva adozione di **10** provvedimenti di cancellazione su istanza, **16** provvedimenti di cancellazione d'ufficio e **135** provvedimenti di iscrizione (vedi grafico nella pagina seguente).




Inoltre, sono pervenute nel corso del 2020 anche tre richieste di certificazioni attestanti la regolare iscrizione al ROC (queste, prevedendo l'apposizione di una marca da bollo, sono le uniche pratiche a dover essere evase in forma cartacea e quindi al di fuori dell'applicativo informatico presente nell'intranet di AGCOM) e **432** sono state le comunicazioni annuali ricevute (**119** nel primo semestre e **313** nel secondo) ai sensi dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS (*"I soggetti iscritti [...] trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi [...]"*).

Con riferimento all'incidenza dei fattori esterni costituiti dal lavoro agile e dal cd. *lockdown* disposto dal Governo per arginare la diffusione dell'evento pandemico dello scorso anno, nella successiva tabella si può constatare come non vi sia stato alcun effetto rilevante e diretto sulla distribuzione del carico di lavoro nell'arco dei dodici mesi (vedi grafico nella pagina seguente).



Anche per quanto attiene alla tempistica di evasione delle pratiche (calcolata tra il giorno di protocollazione dell'istanza e quello del provvedimento finale), pare potersi dire che lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto per gran parte del 2020 non abbia comportato detrimenti di sorta sull'output del servizio, atteso che essa si è attestata su una media di 2,7 giorni a fronte dei 30 assegnati come termine ultimo per la conclusione del procedimento.



CAPITOLO QUARTO – Attività a favore dei cittadini

I) *Vigilanza sul rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva locale*

Nel mese di gennaio 2020 è stata costituita in seno al Servizio per la Comunicazione del Consiglio Regionale – Ufficio Supporto Corecom Veneto, l'unità operativa "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C." al fine di dare compiuto seguito alla convenzione bilaterale sottoscritta con AGCOM in data 26 marzo 2018 con la quale il Corecom Veneto aveva assunto le deleghe anche in punto di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica".

Competono oggi, pertanto, alla struttura del Corecom ulteriori rilevanti attività concernenti la vigilanza e la conseguente gestione dei procedimenti di contestazione relativi alle violazioni da parte delle emittenti locali delle disposizioni che regolano la diffusione radiotelevisiva (in particolare quelle previste in materia di obblighi di programmazione, di garanzie dell'utenza -inclusa la tutela dei minori-, di comunicazione commerciale audiovisiva e pluralismo sociale e politico).

In quest'alveo, nel corso del primo anno di attività, sono stati istruiti quattro procedimenti di monitoraggio e vigilanza che hanno comportato la richiesta – inviata ad altrettante emittenti televisive locali – di trasmettere le copie integrali delle registrazioni dei programmi diffusi (relativamente all'intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno) per circa 90 giorni complessivi.

Tali attività di monitoraggio sono sfociate in quattro provvedimenti di accertamento e contestazione di presunte violazioni della normativa vigente in materia di obblighi di programmazione e di comunicazione commerciale audiovisiva. Le controdeduzioni presentate dalle società responsabili dei servizi di media audio visivo in ambito locale (anche tramite legali all'uopo incaricati) sono state quindi approfonditamente valutate dall'Ufficio e per ciascun procedimento è stata redatta una relazione finale sottoposta poi alla valutazione e approvazione dell'organo collegiale.

Le valutazioni contenute nelle deliberazioni del Corecom Veneto nn. 69 e 70 del 29 luglio 2020, 78 e 79 del 23 settembre 2020 che hanno approvato le richieste di prosecuzione del procedimento sanzionatorio avanzate dall'Ufficio Supporto Corecom sono state, infine, tutte considerate meritevoli di accoglimento da parte di AGCOM. L'autorità ha così emanato ordinanze ingiunzione complessivamente per circa € 10.000 a carico delle società responsabili dei servizi di media audio visivo.

II) *Diritto di rettifica*

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti - di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità - di richiedere all'emittente radiotelevisiva privata o alla concessionaria pubblica (RAI TGR VENETO) la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo in ambito regionale, con esclusione del settore della carta stampata che rimane disciplinata dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 con competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Come specificato dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005, il soggetto che ritenga che siano stati lesi i propri interessi morali o materiali deve preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (per le trasmissioni irradiate dalla sede regionale della RAI) o all'emittente radiotelevisiva privata. Soltanto qualora tale rettifica non

sarà stata accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Comitato procederà alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso.

Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformasse alla decisione del Corecom, quest'ultimo trasmetterebbe la relativa documentazione all'AGCOM per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Attività compiuta

Nel corso dell'anno 2020 non è pervenuta alcuna istanza di rettifica relativa al sistema radiotelevisivo.

III) Conciliazioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Attività compiuta

La conciliazione negli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua efficacia come valido strumento alternativo al sistema giurisdizionale che, in Italia in particolare, risulta caratterizzato dalla lentezza patologica del processo civile, i cui tempi di conclusione ormai "biblici" comportano gravi ricadute sulla vita economica e sociale dei cittadini, incidendo negativamente sugli interessi di natura pubblica e privata.


Che cos'è la conciliazione

La conciliazione tra utenti ed organismi di telecomunicazione, nello specifico, è una procedura regolamentata dalla Delibera AGCOM n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 e s.m.i. (che ha sostituito la precedente n. 173/07/CONS), avente ad oggetto le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

Aspetti positivi della conciliazione

Le caratteristiche peculiari della procedura di conciliazione davanti ai Corecom, e cioè la decentralizzazione, l'oralità, la semplificazione e la gratuità hanno certamente contribuito al diffondersi di un comune apprezzamento nella cittadinanza per tale procedura; lo dimostra in tal senso l'incremento delle istanze di conciliazione che sono state presentate dal 2012 al 2020 (vedi grafico riportato alla pagina successiva).

ISTANZE PERVENUTE



CONCILIAWEB

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha implementato un sistema informatizzato destinato alla trattazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, volto a rendere più efficiente la gestione del cospicuo flusso di istanze di conciliazione ricevute ogni anno dai Corecom, rimuovendo di conseguenza ogni rallentamento derivante dalla necessità di effettuare operazioni manuali di *data entry* e di estrazione di dati statistici.

Il 23 luglio 2018 è stato avviato l'utilizzo, per tutti i Corecom, della **piattaforma telematica di gestione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche denominata ConciliaWeb** che ha di fatto rivoluzionato la procedura di conciliazione nella misura in cui l'utente - che intende presentare un'istanza di conciliazione al Corecom - deve accedere alla piattaforma *on line* tramite le proprie credenziali SPID o carta di identità elettronica (CIE), con la conseguente progressiva eliminazione delle istanze cartacee.

DATI DEL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020

Il nuovo sistema di gestione ConciliaWeb ha introdotto due distinte tipologie di conciliazione:


- la conciliazione c.d. semplificata che riguarda le materie indicate all'art. 8, comma 2 delle Delibera Agcom n. 203/18/CONS e s.m.i, caratterizzata dallo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti ed il conciliatore;

- le conciliazioni che riguardano, invece, tutte le materie non elencate del sopra citato articolo 8 e che sono caratterizzate dallo svolgimento di un'udienza di conciliazione vera e propria che può avvenire in *web conference* tramite accesso alla stanza virtuale riservata (*virtual room*) ovvero

mediante altre modalità di comunicazione a distanza.


1. Istanze pervenute in ConciliaWeb

Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono pervenute al Corecom Veneto n. **7.892** istanze di conciliazione complessive, di cui n. **1.978** conciliazioni semplificate, n. **5.993** conciliazioni in udienza.




2. Istanze suddivise per operatore

Il diagramma delle istanze per operatore indica come la maggior parte delle istanze interessi TIM (3.935) pari al **49,86%** della totalità delle istanze, Wind Tre che arriva ad un numero di 1.607 istanze pari al **20,36%**: questo significa che solo due operatori (TIM e Wind Tre) sono oggetto del **70,22%** di tutte le istanze di conciliazione pervenute al Corecom Veneto nell'anno 2020.




3. Conciliazioni semplificate

Per quanto riguarda l'esito delle conciliazioni semplificate, si evidenzia che n. **224** istanze sono state archiviate (inammissibilità richiesta dall'operatore, intervenuto accordo transattivo extra piattaforma, istanza già presentata, istanza presentata con nome/codice fiscale diverso dal titolare dell'utenza, ecc.), n. **1.300** si sono concluse con un accordo, n. **501** si sono concluse con un mancato accordo e n. **150** sono state archiviate per rinuncia dell'utente.



4. Conciliazioni in udienza


Per quanto riguarda l'esito delle conciliazioni in udienza, si evidenzia che n. **353** istanze sono state archiviate (inammissibilità richiesta dall'operatore, intervenuto accordo transattivo extra piattaforma, istanza già presentata, istanza presentata con nome/codice fiscale diverso dal titolare dell'utenza, ecc.), n. **85** sono state archiviate per mancata comparizione dell'utente, n. **3.795** si sono concluse con un accordo, n. **749** si sono concluse con un mancato accordo e n. **499** sono state archiviate per rinuncia dell'utente.




5. Istanze GU5 periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2020

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom, nei casi di evidente urgenza, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa.

Le istanze di provvedimenti temporanei pervenute nel periodo gennaio-dicembre 2020, sono stati complessivamente n. **646 (di cui 137 congiunte)**; sono state accolte dall'operatore e successivamente archiviate dal Corecom n. **352** istanze; vi sono state n. **64** rinunce da parte dell'istante; sono stati adottati n. **197** provvedimenti temporanei d'urgenza e rigettate n. **13** istanze, mentre sono state dichiarate inammissibili n. **41** istanze.




6. Percentuali di Istanze GU5 suddivise per operatore di telecomunicazione



IV) *Definizioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale*


1. Istanze pervenute e suddivisione per operatore

Per quanto riguarda le definizioni, si evidenzia che nel 2020 sono pervenute n. **919** istanze di definizione, con un aumento di 37 istanze rispetto al 2019 (882):




Per quanto riguarda la suddivisione per operatore, si evidenzia che sono pervenute **346** istanze nei confronti di Tim, **256** nei confronti di Wind Tre, **213** nei confronti di Vodafone, **46** nei confronti di Fastweb, **21** nei confronti di Ultracom, **19** nei confronti di Sky e **18** nei confronti di altri operatori minori.

Si rileva, pertanto, che l'**87%** di tutte le istanze di definizione pervenute riguardano i tre principali players del mercato: **TIM** (37%), **Wind Tre** (27%) e **Vodafone** (23%).




2. Istanze archiviate

Sono state **16** le istanze archiviate per inammissibilità in quanto sprovviste dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Regolamento (Delibera Agcom n. 353/19/CONS.), mentre le istanze archiviate perché, nel corso del procedimento, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo sono state **136**, e quelle per le quali le parti hanno raggiunto un accordo in udienza sono state **500**.



3. Provvedimenti

Nel corso del 2020 sono state adottate **89** Delibere di definizione e **83** Decreti direttoriali.



V) Tutela e garanzia dell'utenza nell'utilizzo dei nuovi media

Lo «Sportello Help Web Reputation»

Lo "Sportello Help Web Reputation" del Corecom Veneto istituito nel 2019 ha continuato a svolgere nel 2020 la propria attività a titolo gratuito al fine di assicurare a livello territoriale regionale la necessaria funzione di tutela della reputazione e della dignità digitale delle persone fisiche residenti in Veneto, con esclusione della trattazione dei casi inerenti direttamente o indirettamente all'esercizio delle attività-professioni svolte, ovvero all'esercizio delle funzioni pubbliche svolte dal richiedente/ segnalante.

Il funzionamento dello Sportello è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Corecom, come meglio specificato sul sito ufficiale del Corecom Veneto alla voce "Sportello Help Web Reputation" ove è possibile reperire qualsiasi informazione utile da parte degli utenti destinatari del servizio.

Considerata l'innegabile attualità della materia trattata, si tratta di un servizio utile che si fa interprete delle necessità anche delle nuove generazioni, per una Pubblica Amministrazione sempre più vicina al cittadino e alle nuove tecnologie.

Nell'anno 2020 per il corretto funzionamento dello Sportello è stato rinnovato l'affidamento del servizio di supporto tecnico dello Sportello Help Web Reputation.

Al fine di pubblicizzare efficacemente nel territorio regionale le attività del Corecom Veneto, tra le quali figura anche quella dello Sportello, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2020 n. 2 servizi di comunicazione su giornali periodici e quotidiani locali, con copertura in tutti gli ambiti provinciali, nonché un servizio spot audio su tre emittenti radio con area di copertura in ambito regionale.

L'attività di formazione nelle scuole

All'attività dello Sportello è stata affiancata nel 2019 quella di formazione nelle scuole per insegnare agli studenti come tutelare la propria reputazione on line e contrastare il cyberbullismo, attività che non è stato possibile realizzare in concreto anche nel 2020 in considerazione di difficoltà operative connesse allo stato emergenziale causato dalla diffusione della pandemia mondiale nota come Covid 19.

CAPITOLO QUINTO - Attività di comunicazione, formazione ed informazione

I) Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000)

Nel corso dell'anno 2020 il Comitato ha realizzato una campagna promozionale per rendere note le principali funzioni proprie e delegate del Corecom Veneto, laddove tra quelle delegate figura anche l'attività del servizio dello "Sportello Help Web Reputation" a tutela della reputazione e della dignità digitale nella Rete.

Allo scopo sono stati realizzati dal Comitato diversi servizi pubblicitari: due servizi di comunicazione su giornali periodici e quotidiani locali, con copertura in tutti gli ambiti provinciali ed un servizio spot audio su tre emittenti radio con area di copertura in ambito regionale.

II) Formazione

In adesione al piano formativo proposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i componenti del Comitato ed il personale assegnato alla struttura hanno partecipato alle seguenti giornate di formazione:

- 16 e 17 gennaio 2020: Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) – *Par condicio* e Comunicazione istituzionale – Indagine conoscitiva sull'informazione locale – Vigilanza sulle emittenti locali

- 17 e 18 febbraio 2020: Vigilanza sulle emittenti locali

III) Informazione

La centralità delle attività in materia di tutela della reputazione digitale (*web reputation*) e di contrasto al cyberbullismo che si esplicano nel servizio offerto dallo Sportello Help web Reputation del Corecom Veneto sono oggetto di considerazione anche nell'ambito del nuovo "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web" avente validità annuale, stipulato il 30 settembre 2020 dal Corecom con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova.

CAPITOLO SESTO – Prospetto delle spese sostenute

Pagamenti effettuati dall'Ufficio Supporto Corecom con riferimento all'anno 2020

ATTIVITA'	IMPORTI
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL CORECOM (compresa IRAP)	€ 49.908,88
PAGAMENTI 2019 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	€ 60.066,74
Attività di monitoraggio televisivo durante le campagne elettorali	50.123,70
Campagna di comunicazione istituzionale (funzioni proprie)	3.943,04
Progetto di ricerca dal titolo "La conciliazione tra utenti ed operatori; ipotesi e proposte sul ruolo dei Co.Re.Com. oltre l'ambito delle telecomunicazioni"	15.000,00
PAGAMENTI 2019 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM	€ 9.204,90
Supporto tecnico alle attività dello "Sportello Help Web Reputation"	4.873,90
Campagna di comunicazione istituzionale (funzioni delegate)	4.331,00
RIMBORSO MINISTERIALE ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER LA MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (relativo all'annualità 2019)	€ 114.465,00



RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2020

Publicato dal Centro Stampa del
Consiglio Regionale del Veneto